



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

Comuni di

CERESOLE REALE NOASCA PONT CANAVESE INGRIA
RONCO CANAVESE VALPRATO SOANA FRASSINETTO

REGOLAMENTO della COMMISSIONE LOCALE VALANGHE DELLE VALLI ORCO E SOANA (C.L.V.O.S.)

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA N. 29 DELL'11/11/2016)

ART. 1.

(COSTITUZIONE)

1. Considerato che nel territorio di competenza vi sono zone ove, per morfologia e particolari condizioni climatiche, si possono verificare distacchi di masse nevose, anche di grandi dimensioni, a pregiudizio della sicurezza di nuclei abitati ed infrastrutture di interesse pubblico, l'Unione Montana Valli Orco e Soana, in accordo con la L.R. 16/999, istituisce, a carattere consultivo, la Commissione Locale Valanghe delle Valli Orco e Soana, (siglabile C.L.V.O.S.).

ART. 2.

(COMPITI)

1. La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) esercita nel rispetto della metodologia operativa di cui all'articolo 4, attività di controllo e monitoraggio dei fenomeni nivometeorologici segnatamente connessi al potenziale verificarsi di fenomeni valanghivi;
- b) formula nell'ambito della funzione consultiva svolta a favore dell'Unione Montana, pareri tecnici per i successivi provvedimenti e iniziative di competenza delle singole amministrazioni comunali interessate da assumere in relazione allo stato di pericolosità in atto;
- c) accerta le incipienti condizioni di pericolo valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche, impianti o infrastrutture di interesse pubblico; segnala tempestivamente ogni informazione all'autorità locale per l'adozione degli opportuni atti da porre in essere ai fini della tutela della pubblica incolumità;

d) accerta la cessazione dello stato di pericolo e ne fornisce comunicazione all'autorità locale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

2. La Commissione ha funzione Consultiva e non decisionale.

3. I membri della commissione non sono responsabili per danni a terzi o cose, né singolarmente, né collegialmente, in quanto gli atti deliberatori hanno carattere meramente consultivo, essendo emessi con scienza e coscienza, ma privi di valore decisionale.

ART. 3.

(AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA)

1. La C.L.V.O.S. opera nell'ambito del territorio dell'Unione Montana Valli Orco e Soana.

2. In caso di richiesta di consulenza da parte di altri Enti locali e/o società private, la C.L.V.O.S. potrà fornire il proprio parere consultivo, eventualmente scritto, previo versamento all'Unione Montana Valli Orco e Soana, a titolo di rimborso spese, dell'importo che annualmente verrà determinato dalla Giunta dell'Unione Montana.

ART. 4.

(METODOLOGIA OPERATIVA)

1. La C.L.V.O.S. predispone e adotta uno specifico Piano d'attività, in cui sono evidenziati gli ambiti d'azione e le modalità operative; copia del Piano d'attività viene trasmessa alla Direzione regionale Economia montana e foreste ed alla Direzione regionale Servizi tecnici di prevenzione.

2. Il Piano d'attività deve analizzare e documentare i seguenti aspetti:

a) individuazione delle aree critiche del territorio di competenza esposte a valanga, indicate su cartografia in scala adeguata, e dei possibili scenari di rischio legati a situazioni di pericolo di caduta valanghe.

b) individuazione di siti, ritenuti sicuri e significativi delle condizioni d'innnevamento del territorio da monitorare, per il rilevamento di dati relativi alla stratigrafia e al grado di consolidamento del manto nevoso, e per l'esecuzione di test di stabilità (cosiddetti campi neve)

ART. 5.

(SEDE)

1. Le riunioni della Commissione si tengono di norma presso la sede dell'Unione Montana Valli Orco e Soana.

2. In situazioni eccezionali possono aver luogo in sede diversa, in relazione alle condizioni di agibilità delle vie di comunicazione.

ART. 6.

(COMPOSIZIONE)

1. La C.L.V.O.S. è composta da sei membri, di cui:

- a) il Presidente dell'Unione Montana o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) cinque esperti in materia di neve e valanghe, scelti tra residenti nell'Unione Montana (qualora in numero idoneo), con almeno un rappresentante di un Comune facente parte dell'Unione Montana, di comprovata esperienza in campo nivologico e valangologico, in possesso di certificazione attestante la partecipazione a specifici corsi riconosciuti dall'A.I.N.E.VA sulle tematiche inerenti i fenomeni valanghivi;

ART. 7.

(INSEDIAMENTO E NOMINE)

1. La Commissione è costituita dall'Unione Montana Valli Orco e Soana, previa verifica dei requisiti e disponibilità dei suoi componenti.

2. La C.L.V.O.S., come suo primo atto, procede alla nomina del Vicepresidente e del Segretario verbalizzante. Le nomine avvengono con votazione espressa a maggioranza assoluta dei componenti.

3. La Commissione dura in carica tre anni. Allo scadere del mandato i componenti sono automaticamente confermati sino a quando l'Unione Montana non provvede ad una nuova designazione dei componenti. I componenti possono essere riconfermati. Ove si proceda alla sostituzione di un componente, la durata dell'incarico del nuovo membro è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intera commissione.

4. Copia della deliberazione di costituzione della Commissione o di variazione del nominativo dei suoi membri è inviata alla Direzione Regionale Servizi tecnici di prevenzione, Settore meteoidrografico e reti di monitoraggio e alla Direzione Regionale Economia montana e foreste.

ART. 8.

(ATTRIBUZIONE E COMPETENZE DEI MEMBRI)

1. Il Presidente convoca la Commissione, stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno e dirige i lavori della Commissione.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

3. Il Segretario redige i pareri della C.L.V.O.S., ne invia copia agli enti di competenza, aggiorna il registro dei pareri e conserva la corrispondenza provvedendo altresì a garantire attraverso ulteriori atti e disposizioni, il regolare funzionamento tecnico - amministrativo della Commissione.

ART. 9.

(CONVOCAZIONE)

1. La Commissione si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno, prima dell'inizio della stagione invernale.
2. La Commissione si riunisce, inoltre, in via straordinaria ogni volta che si profili uno stato di pericolo o di urgente necessità. In tali casi la convocazione può essere fatta dal Presidente, su richiesta di uno qualsiasi dei suoi membri, oltre che dal Sindaco di un Comune interessato, con i mezzi che saranno ritenuti più idonei.

ART. 10.

(VALIDITÀ DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE)

1. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Delle deliberazioni adottate dalla CLV nell'esercizio delle funzioni consultive di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) è inviata copia all'Unione Montana ed alle Amministrazioni comunali interessate. In caso di emergenza o di effettivo pericolo, la Commissione, prima dell'esecuzione dei sopralluoghi, provvede a pre-allertare i Sindaci dei Comuni interessati. Le disposizioni assunte in sede di sopralluogo sono immediatamente segnalate, attraverso idonei mezzi di comunicazione, ai Sindaci delle amministrazioni interessate per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza ai fini della tutela della pubblica incolumità. Le decisioni della CLV vengono comunque formalizzate entro le ventiquattro (o quarantotto) ore successive e tempestivamente inoltrate agli enti competenti.
3. I Sindaci dei Comuni attualmente o potenzialmente esposti a pericolo devono garantire la propria reperibilità durante lo svolgimento dei lavori al fine della successiva eventuale adozione degli atti di competenza.

ART. 11.

(ASSICURAZIONE DEGLI OPERATORI ED ATTREZZATURE)

1. L'Unione Montana stipula contratti di assicurazione a favore dei membri della C.L.V.O.S. per i rischi di infortunio a cui sono esposti durante lo svolgimento delle specifiche attività e per la responsabilità civile verso terzi derivante dagli atti relativi all'adempimento dei compiti istituzionali.
2. L'Unione Montana dota di attrezzatura tecnica specifica, ricevuta dalla Regione Piemonte in comodato uso nella configurazione di base, per l'analisi e la valutazione della stabilità del manto nevoso.